

CRISI ECONOMICA E COVID-19: IL TAGLIO TASSE DEL DECRETO RILANCIO

Continuano gli interventi a favore delle imprese. Per scongiurare la crisi economica derivante dal prolungato lock-down a seguito dell'emergenza Covid-19, dopo i cc.dd. Decreti Cura Italia e Liquidità, arriva il Decreto Rilancio, licenziato dal Consiglio dei ministri del 13 maggio 2020. Tra le diverse misure agevolative, spicca il taglio tasse IRAP, IMU e TOSAP.

IRAP: TAGLIO SALDO 2019 E ACCONTO 2020

Nell'ambito del Capo I del Titolo II, rubricato "Sostegno alle imprese e all'economia", l'art. 27 del Decreto Rilancio, al comma I, prevede l'esenzione del versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, così come della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Resta, invece, fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

A beneficiare del taglio in parola, a mente del comma II, le imprese che nel 2019 hanno registrato un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, nonché i lavoratori autonomi che vantino, per la medesima annualità, un corrispondente volume di compensi.

Al contrario, rimangono espressamente escluse dall'esenzione IRAP le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997), le Amministrazioni e gli enti pubblici (ex art. 10-bis del medesimo decreto), e le banche e gli altri intermediari finanziari (di cui all'art. 162-bis del D.p.r. n. 917/1986, cd. T.u.i.r.).

Per usufruire della misura agevolativa ai fini IRAP basterà semplicemente astenersi dal versamento della rata, con conseguente risparmio diretto e immediato che - secondo le stime ufficiali - per quasi 2 milioni di imprese dovrebbe attestarsi sulla soglia minima di 4 miliardi di euro.



IMU: ESENZIONE DELLA PRIMA RATA 2020 PER IL SETTORE TURISTICO

Cancellata altresì per i *player* del settore turistico la prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza al 16 giugno 2020.

Merito dell'art.184, che individua quali beneficiari dell'esenzione i possessori di immobili:

a) adibiti a stabilimenti termali e balneari, ossia marittimi, lacuali e fluviali;

b) classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, nonché gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

In quest'ultimo caso (sub b), però, è necessario che il proprietario dell'immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate.

A ristorare i Comuni per le minori entrate così conseguite, a mente del comma II dell'art. 184, provvederà un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di di 155 milioni di euro per l'anno 2020, che verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

TOSAP E COSAP: ESONERI FINO AL 31 OTTOBRE 2020

Ancora a sostegno del settore turistico l'art. 187- bis del Decreto Rilancio, pensato nello specifico per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, che siano titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico.

Il comma I della disposizione in esame stabilisce, infatti, a vantaggio dei predetti soggetti, a far data dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, l'esonero dal pagamento della "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (cd. TOSAP) e del "canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" (cd.



COSAP). Parliamo dei tributi locali dovuti per le occupazioni di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade o piazze.

Anche in tal caso, per accedere al beneficio non è previsto alcun particolare adempimento in capo al contribuente, se non l'astensione dal versamento dei tributi stessi.

Come per l'IMU, i Comuni verranno ristorati delle minori entrate dovute all'esonero in commento tramite un fondo pari a 127 milioni di euro, alla cui ripartizione provvederà con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Inoltre, per agevolare ulteriormente le attività turistiche, ai sensi dell'art. 187-bis, durante il medesimo arco temporale che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, in deroga alla normativa normalmente vigente, allegando la sola planimetria e senza che sia dovuta la relativa imposta di bollo.